SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 152**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 luglio 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 giugno 1990, n. 168.

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è sostituito dai seguenti:

«*2.* Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali».

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto dall'articolo 3, sarà proporzionalmente diminuito, per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1991 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al capitolo 1041 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di previsione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), così come modificato dalla presente legge, è il

seguente (si tenga presente che i commi 3 e 4 hanno cessato di avere effetto dal 1° gennaio 1990: si veda al riguardo il comma 1 dell'art. 2 della legge qui pubblicata):

«Art. 7 *(Supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario)*. — 1. A decorrere dall'anno 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.

2. *Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:*

a) *a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;*

b) *a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.*

2-bis. *Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.*

[3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi].

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 2:

— Per i commi 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.L. n. 323/1988 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 567/1978 (Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 3. — Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale direttivo nell'ultimo comma del successivo art. 4, non potrà comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità dell'altro personale in servizio, cui può essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario ai sensi del presente decreto, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate dall'apposito provvedimento, con il quale potrà altresì essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore o gli altri diversi limiti previsti nei successivi articoli.

Ove non sia diversamente stabilito con il decreto di cui al precedente art. 1, la spesa mensile del lavoro straordinario non può normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo.

Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite può essere superato nei periodi di più intensa attività, purché sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi una disponibilità non inferiore, per ciascun mese, alla metà di quella normalmente utilizzabile.

Al termine di ogni anno finanziario il provveditore agli studi presenterà sulla base di analoghe relazioni dei capi di istituto e dei direttori di circolo, una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione del Ministero sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito; ciò anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

Note all'art. 3:

— Per il comma 3 dell'art. 7 del citato D.L. n. 323/1988 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per l'art. 3 del citato D.P.R. n. 567/1978 si veda la precedente nota all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2056):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (MATTARELLA) il 19 gennaio 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 6 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 15 febbraio 1990 e approvato il 1° marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4652):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 27 marzo 1990, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla XI commissione l'11 aprile 1990, 10 maggio 1990 e approvato il 6 giugno 1990.

90G0209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1990.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi. Rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi con decorrenza 27 giugno 1990. Rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi. Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180, del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1975, registro n. 58 Finanze, foglio n. 250 e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, concernente fra l'altro l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di «Minerva» con quaranta e venti fiammiferi, cancellazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi e determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 4 Finanze, foglio n. 390, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di «Minerva» con sessanta e trenta fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente fra l'altro la fissazione, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogato al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed al 30 giugno 1986 rispettivamente con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, col decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984, e col decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1985;

Visto il già citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi ed iscrizione di un nuovo tipo di condizionamento denominato «Minerva gigante 9/10»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1987, concernente l'iscrizione in tariffa di un tipo di condizionamento di fiammiferi denominato «Maxi-Box»;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1988, registro n. 32 Finanze, foglio n. 203 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988, concernente fra l'altro la fissazione — a decorrere dal 1° luglio 1988 — dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1990, concernente tra l'altro l'iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 29 maggio 1990 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 12 giugno 1990 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico su alcuni tipi di fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonché alla radiazione dalla stessa di alcuni tipi di condizionamento;

Riconosciuta altresì la necessità, su parere del suddetto comitato, di variare le aliquote d'imposta di fabbricazione di alcuni fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi e condizionamenti di fiammiferi:

1) Minerva in bustina da 20;
2) Minerva in bustina da 60.

La vendita dei due tipi e condizionamenti di fiammiferi sopra elencati è consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue.

1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	L. 300
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	» 150
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	» 250
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	» 500
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	» 500
6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominato «Caminetto»	» 8.500
7. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	» 200
8. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	» 250
9. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	» 300
10. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	» 500
11. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	» 300
12. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	» 300
13. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	» 750
14. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	» 8.900
15. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	» 4.450
16. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	» 7.700
17. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	» 3.850
18. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»	» 7.700
19. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»	L. 3.850
20. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100»	» 8.900
21. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100»	» 4.450
22. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»	» 8.900
23. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»	» 4.450

Art. 3.

A decorrere dalla data del presente decreto, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	58,67	47,85
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	28,7750	23,9250
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	101,9050	39,8750
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	90,57	79,75
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	93,31	79,75
6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	1.343,31	1.355,75
7. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	58,72	31,90
8. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	64,9550	39,8750

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
—	—	—
9. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»......	41,91	47,85
10. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»......	71,61	79,75
11. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»............	67,87	47,85
12. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	73,52	47,85
13. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»............	128,6450	119,6250
14. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80».........	1.408,08	1.149,55
15. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80».........	704,04	709,78
16. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»........	2.445,72	1.228,15
17. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»........	1.222,86	614,08
18. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40».........	1.558,92	1.228,15
19. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40».........	779,46	614,08
20. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100».......	1.628,88	1.419,55
21. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100».......	814,44	709,78
22. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»........	1.764,48	1.419,55
23. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari».........	882,24	709,78

Art. 4.

A decorrere dalla data del presente decreto, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini....................	L.	12
Svedesi....................	»	29,50
Bossoli....................	»	19
Controvento................	»	65
Caminetto..................	»	155
Minerva....................	»	23
Minerva giganti............	»	105
Familiari..................	»	12
Maxi-Box...................	»	12

Art. 5.

Al decreto ministeriale 20 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986, citato nelle premesse, all'art. 1, quinto comma, il numero aggiunto deve intendersi il n. 42) in luogo del n. 34) trascritto.

Al decreto ministeriale 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1987, citato nelle premesse, all'art. 3, secondo comma, il numero aggiunto deve intendersi il n. 43) in luogo del n. 35) trascritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1990
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 62

90A2917

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 giugno 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità socio sanitaria locale VIII di Torino, in data 27 maggio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento

delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino-Molinette;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 aprile 1990;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1990 concernente il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato in Italia;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino-Molinette, dell'unità socio sanitaria locale VIII di Torino è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di fegato da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto operatorio del padiglione di chirurgia Abegg dell'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino-Molinette.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Morino prof. Francesco, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Torino, responsabile della prima divisione universitaria di chirurgia generale dell'ospedale Molinette;

Olivero prof. Sergio, direttore dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università di Torino, responsabile della seconda divisione universitaria di chirurgia generale dell'ospedale Molinette;

Paletto prof. A. Emilio, direttore di patologia speciale chirurgica dell'Università di Torino, responsabile della terza divisione universitaria di chirurgia generale dell'ospedale Molinette;

Robecchi prof. Antonio, professore straordinario di clinica chirurgica generale dell'Università di Torino;

Benedetto dott. Giuseppe, Enrichens dott. Francesco, Garbarini dott. Aldo, Mao prof. Patrizio, Serenthà dott. Ugo, assistenti di chirurgia d'urgenza dell'Università di Torino;

Bertoldo dott. Ugo, ricercatore universitario, con qualifica di aiuto di chirurgia d'urgenza dell'Università di Torino;

Capozzi dott. Mario Pio, Morino dott. Mario, Scollo dott.ssa Maria Assunta, medici frequentatori della clinica chirurgica generale dell'Università di Torino;

Durando dott. Riccardo, assistente di clinica chirurgica generale dell'Università di Torino;

Foco prof. Alberto, Gallingani prof. Roberto, Ibba prof. Franco, Sanfelice prof. Giovanni, professori associati, aiuti di chirurgia d'urgenza dell'Università di Torino;

Franchello dott. Alessandro, Olivero dott. Giorgio, medici frequentatori di chirurgia d'urgenza dell'Università di Torino;

Fronda prof. Gianruggero, professore associato, aiuto di clinica chirurgica generale dell'Università di Torino;

Salizzoni dott. Mauro, aiuto di chirurgia generale, patologia speciale chirurgica dell'Università di Torino;

Schieroni dott. Rodolfo, assistente di chirurgia generale, patologia speciale chirurgica dell'Università di Torino.

I predetti sanitari sono autorizzati altresì all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio sanitaria locale VIII di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A2870

DECRETO 30 giugno 1990.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 1989, con il quale si è provveduto alla revisione anticipata del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;

Visto l'ulteriore decreto, datato 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989, con il quale è stata parzialmente sospesa l'efficacia del citato decreto ministeriale 30 ottobre 1989 ed è stata stabilita la temporanea permanenza nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, fino al 30 giugno 1990, delle specialità medicinali: Bioflorin, Codex DNB, Colifagina, Colopten, Domuvar, Enterogermina, Ergozim Lactis, Ferlactis, Fermenturto, Infloran, Lactipan, Liobifar, Lisenteral, Vaxitiol;

Considerato che la commissione unica del farmaco, nella seduta del 19 giugno 1990, riesaminata la questione, ritenuti non infondati i motivi rappresentati dalle ditte nelle proprie istanze circa la non corrispondenza a livello di indicazioni terapeutiche, della assimilabilità dei prodotti in oggetto con quelli sostanzialmente analoghi di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1984 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984);

Considerato che sulla base di quanto sopra rilevato la commissione unica del farmaco ha espresso il parere che le richiamate specialità medicinali possono essere ancora mantenute nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di essere sottoposte ad ulteriore valutazione diretta a verificare la possibilità di classificare tali prodotti, previa modificazione delle condizioni di autorizzazione, fra i farmaci di automedicazione di cui all'art. 19, comma 4, lettera *c)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al parere della commissione consultiva unica del farmaco;

Decreta:

Articolo unico

1. Restano incluse nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, fra i farmaci sottoposti alla quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40 per cento, le seguenti confezioni di specialità medicinali:

	Lire
Bioflorin - Bracco	
25 capsule	9.165
Codex DNB - S.K.F.	
24 capsule da 150 mg	3.915
Colifagina - ABC	
10 flaconcini orali 2,5 ml	4.815
tipo «S» 10 flaconcini orali 6,5 ml	6.010
Colopten - Scharper	
20 fiale orali 5 ml	7.190
Domuvar - Medici Domus	
10 flaconcini orali da 5 ml	4.765
Enterogermina - Midy	
10 fialoidi 5 ml per uso orale	4.890
Ergozim Lactis - Corvi	
10 flaconcini orali da 5 ml	7.280
Ferlactis - Panthox & Burck	
10 flaconi orali 5 ml	4.175
Fermenturto - Teknofarma	
6 flaconcini di liofilizzato uso orale per adulti	5.530
6 flaconcini di liofilizzato uso orale per bambini	5.195
Infloran - Berna	
20 capsule da 0,25 g	6.285
Lactipan - Ibi	
30 bustine di liofilizzato da 80 mg	6.445
30 capsule di liofilizzato da 80 mg	6.700
Liobifar - Lifepharma	
10 flaconcini liofilizzati da 5 ml	6.345
Lisenteral - Lisapharma	
12 flaconcini orali da 2,5 ml	4.820
Vaxitiol - Bouty	
8 flaconcini orali da 10 ml per adulti	5.635
8 flaconcini orali da 3 ml per bambini	4.515

2. I prodotti di cui al precedente comma 1 saranno sottoposti ad ulteriore valutazione diretta a verificare la possibilità di classificare tali prodotti, previa modificazione delle condizioni di autorizzazione, fra i farmaci di automedicazione di cui all'art. 19, comma 4, lettera *c)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Il presente decreto, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A2939

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 giugno 1990.

Censimento 1990 dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile. (Decreto n. 2/053/158 Vol.).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 30 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale sono state da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, con la quale sono state dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato;

Vista l'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale sono disposte le nuove norme di attuazione del cennato art. 11 e disciplinata la portata del suddetto art. 11 per quanto attiene all'attività di previsione, prevenzione, formazione ed addestramento organizzata dalle associazioni di volontariato di protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, che ha disposto la costituzione di un comitato di volontariato di protezione civile, quale organo di coordinamento delle forze di volontariato, con attività di consulenza al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1990, con il quale sono state regolamentate le competenze del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedendo in particolare, all'art. 2, lettera *l)*, la individuazione e la formazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile e la programmazione nel settore;

Ritenuto che l'apporto delle attività dei gruppi, delle associazioni, degli enti e degli organismi di volontariato di protezione civile si appalesa sempre più valido nelle attività di protezione civile per cui si rende necessario una maggiore conoscenza del fenomeno finalizzata al riordino del settore;

Preso atto che il predetto comitato di volontariato di protezione civile ha manifestato l'opportunità di disporre di una serie di dati sull'organizzazione e sull'attività dei gruppi, delle associazioni, degli enti e degli organismi di volontariato di protezione civile al fine di una valutazione più complessiva delle predette organizzazioni e di un loro più proficuo coinvolgimento nelle attività di previsione e prevenzione ed in quello di emergenza;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di disporre un censimento sulla potenzialità delle forze di volontariato di protezione civile operanti sul territorio nazionale finalizzata alla raccolta di ogni utile notizia da trasferire anche in elaborazioni cartografiche;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È disposto un censimento delle forze di volontariato di protezione civile operanti sul territorio nazionale finalizzato ad una valutazione complessiva del fenomeno al fine di un più proficuo utilizzo nelle attività di previsione e prevenzione ed in quelle di emergenza e ripristino nell'ambito della protezione civile.

Art. 2.

1. Per i fini di cui all'art. 1 verranno inviate ad opera del servizio volontariato alle regioni, alle prefetture, ai gruppi, alle associazioni, agli enti ed agli organismi inseriti nell'elenco di cui all'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984 copie della scheda che diventa parte integrante del presente decreto.

2. Le schede, debitamente compilate e corredate dall'atto costitutivo, legalmente redatto, dovranno essere inviate al Dipartimento della protezione civile - servizio volontariato.

Art. 3.

1. Il servizio volontariato del Dipartimento provvederà ad inviare copia delle schede pervenute alla prefettura territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi provinciali.

2. Sulla veridicità dei dati comunicati dai gruppi, dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi di volontariato di protezione civile, le prefetture, qualora richiesto dal Dipartimento, esprimeranno un parere.

Art. 4.

Le operazioni di cui al presente decreto devono essere completate entro il termine del 30 giugno 1991.

Successivamente a tale data, i gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato, censiti ai sensi del presente decreto, dovranno comunicare al Dipartimento, entro il 31 dicembre di ogni anno, eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati in precedenza comunicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

A

SCHEDA STRUTTURA LOCALE

DENOMINAZIONE STRUTTURA LOCALE: ....

....

....

INDIRIZZO:

Via ....

.... n.civico ....

Comune ....

Provincia .... C.A.P.......................

n.tel. sede ....

n.telefono H24 ....

Telex ....

Fax ....

Rappresentante legale ....

Iscritti numero ....

Iscritti anche ad altre associazioni (nr.) ....

DENOMINAZIONE GRUPPO/ASSOCIAZIONE/ORGANISMO/ENTE

(NAZIONALE/REGIONALE)...

....

Assicurazione ....

Codice Fiscale ....

Partita I.V.A. ....

Conti correnti ....

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale:

A

SCHEDA STRUTTURA LOCALE

SETTORE DI ATTIVITA' :

A1) formazione della coscienza civile ☐

A1.1) Descrizione attività ....

....

A2) previsione e prevenzione ☐

A2.1) Descrizione attività ....

....

A3) assistenza e ricostruzione ☐

A3.1) Descrizione attività ....

....

A4) emergenza :

A4.1) sanitaria ☐

A4.2) socio-assistenziale ☐

A4.3) tecnico-logistica ☐

A4.4) beni culturali ☐

A5) negli interventi di emergenza la struttura locale e' autosufficiente si ☐ no ☐

INSERIMENTO NEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE :

A5.1) no ☐

A5.2) della Prefettura ☐

A5.3) del Comune ☐

A5.4) della Provincia ☐

A5.5) della Regione ☐

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale:

A

SCHEDA STRUTTURA LOCALE

TIPO DI ASSOCIAZIONE ED AMBITO DI ATTIVITA':

A6) che si occupa tra le altre finalità anche di protezione civile, con una organizzazione specifica a tal fine ; ☐

A6.1) mobilitabile solo a livello locale ☐

A6.2) mobilitabile a livello nazionale ☐

A6.3) mobilitabile a livello internazionale ☐

A7) che si occupa esclusivamente (o prevalentemente) di protezione civile: ☐

A7.1) mobilitabile solo a livello locale ☐

A7.2) mobilitabile a livello nazionale ☐

A7.3) mobilitabile a livello internazionale ☐

A8) Nucleo comunale di protezione civile :

A8.1) mobilitabile solo a livello locale ☐

A8.2) mobilitabile a livello nazionale ☐

FORMAZIONE ED ESPERIENZA :

A9) Tipo corsi di formazione ....

A10) Frequenza ....

A11) Durata dei Corsi ....

A12) Esercitazioni sul campo (SI/NO) .....

A13) Esperienze operative pregresse ....

....

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale:

B1

SCHEDA EVENTO CALAMITOSO

B1) EVENTI CALAMITOSI PER I QUALI L'ASSOCIAZIONE E' IN GRADO DI OPERARE :

B1.01	Rischio sismico	☐
B1.02	Rischio vulcanico	☐
B1.03	Rischio frane	☐
B1.04	Rischio valanghe, nevicate	☐
B1.05	Rischio nubifragi, trombe d'aria	☐
B1.06	Rischio alluvioni naturali	☐
B1.07	Rischio alluvioni per cedimento manufatti	☐
B1.08	Rischio bradisismi	☐
B1.09	Rischio industriale	☐
B1.10	Rischio nucleare	☐
B1.11	Rischio da fuoco	☐
B1.12	Rischio trasporti	☐
B1.13	Rischio inquinamento	☐
B1.14	Altro	

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale

B2

SCHEDA SETTORE OPERATIVO

B2. SPECIALIZZAZIONE SETTORE OPERATIVO

B2.1 Sanità e assistenza sociale

B2.1.1 Pronto soccorso	☐
B2.1.2 Assistenza Medica prolungata	☐
B2.1.3 Igiene	☐
B2.1.4 Veterinaria	☐
B2.1.5 Polizia mortuaria	☐
B2.1.6 Assistenza anziani	☐
B2.1.7 Assistenza infanzia	☐
B2.1.8 Alimentazione	☐
B2.1.9 Alloggiamento	☐

B2.1.10 Altro ....

B2.2) Soccorso speciale

B2.2.1 Chimico biologico	☐
B2.2.2 Nucleare	☐
B2.2.3 Radiocomunicazioni	☐
B2.2.4 Beni culturali	☐
B2.2.5 Trasporti	☐
B2.2.6 Geologia	☐
B2.2.7 Ricerca	☐
B2.2.8 Alpinismo	☐
B2.2.9 Ecologia	☐
B2.2.10 Aereo ricognizione e Aereo trasporto	☐

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale

B2

SCHEDA SETTORE OPERATIVO

B2.2.11 Cani ricerca ☐

B2.2.12 Incendio forestale ☐

B2.2.13 Incendio urbano ☐

B2.2.14 Sommozzatori ☐

B2.2.15 Speleologia ☐

B2.2.16 Sciatori ☐

B2.2.17 Paracadutisti ☐

B2.2.18 Fuoristradisti ☐

B2.2.19 Logistica ☐

B2.2.20 Altro ....

B2.3 Operatività specializzata

B2.3.1 Edilizia ☐

B2.3.2 Idraulica ☐

B2.3.3 Elettricità ☐

B2.3.4 Costruzioni ☐

B2.3.5 Carpenteria ☐

B2.3.6 Falegnameria ☐

B2.3,7 Impiantistica ☐

B2.3.8 Elettronica e telecomunicazioni ☐

B2.3.9 Informatica ☐

B2.3.10 Altro ....

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE — C1

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale:

SCHEDA REGISTRAZIONE PERSONALE RESPONSABILE

C1.1 PRIMO RESPONSABILE ______________ TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

Via ______________ N° ____ CAP. ____ Comune ______________

C1.2 SECONDO RESPONSABILE ______________ TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

C1.3 RESPONSABILE COMUNICAZIONI ______________ TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

SOSTITUTO TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

C1.4 RESPONSABILE TRASPORTI ______________ TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

SOSTITUTO TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

C1.5 RESPONSABILE LOGISTICA ______________ TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

SOSTITUTO TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

C1

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale :

SCHEDA REGISTRAZIONE PERSONALE RESPONSABILE

C1.6 RESPONSABILE
MEZZI INTERVENTO ______________ TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

SOSTITUTO TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

C1.7 RESPONSABILE
SANITARIO ______________ TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

SOSTITUTO TEL.1 (   ) ______________

______________ TEL.2 (   ) ______________

C1.8 RESPONSABILI DI ALTRI SETTORI (indicare il settore)

____

____

____

____

____

____

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale :

C2

SCHEDA PERSONALE OPERATIVO

Codice	N.pers. dispon.	Tempo per partire. Entro:					TEMPO DI PERMANENZA Fino a: (1)			AMBITO OPERATIVO		
		6h	12h	24h	48h	ol-tre	15 gg	30 gg	olt 30gg	loc	naz	int

(1) Si presuppone un tempo di permanenza fino a 6 gg. Indicare solo nel caso in cui tale tempo sia maggiore.

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D1

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale :

SCHEDA RISORSE MEZZI DI TRASPORTO

COD.	DESCRIZIONE	Quantità		Tempo per partire. Entro:					Ambito		
		mezzi	pers tras	6h	12h	24h	48h	oltre	loc	naz	int

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale :

D2

SCHEDA RISORSE MEZZI DI INTERVENTO

COD	DESCRIZIONE	Quantità	Tempo per partire. Entro:					Ambito		
			6h	12h	24h	48h	oltre	loc	naz	int

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale :

D3

SCHEDA RISORSE LOGISTICHE

Cod.	Descrizione	Quantità	Tempo per partire. Entro:					Imballaggio	
			6h	12h	24h	48h	oltre	dimensioni mxmxm	peso Kg

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale :

D4

SCHEDA RISORSE MEZZI DI COMUNICAZIONE

Cod	Descrizione	Quantita'	Raggio azione Km	Tempo per partire. Entro:					Imballaggio	
				6h	12h	24h	48h	oltre	ingombro mxmxm	Peso Kg

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Struttura locale:

D5

RISORSE SANITARIE

COD	DESCRIZIONE	Quantità	Tempo per partire. Entro:					Imballaggio ingombri peso	
			6h	12h	24h	48h	oltre	mxmxm	kg

IN FEDE DI QUANTO SOPRA

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CODICI PER IL PERSONALE OPERATIVO

C2.100 - Medici
C2.101 - Chirurgo gen.
C2.102 - Anest. rianim.
C2.103 - Traumatologo
C2.104 - Generico
C2.105 - Igienista
C2.106 - Ginecologo
C2.107 - Pediatra
C2.108 - Psichiatra
C2.109 - Veterinari
C2.110 - Altro
C2.200 - Altro Personale Sanitario
C2.201 - Generico
C2.202 - Professionale
C2.203 - Assist.Visit.
C2.204 - Ostetrica
C2.205 - Tecnico RX
C2.206 - Vigile Sanitario
C2.207 - Tecnico d'Igiene
C2.208 - Soccorritore Certificato
C2.209 - Corpo Infermiere Volontarie
C2.210 - Altro
C2.300 - Conducenti
C2.301 - Autista patente B
C2.302 - Autista patente C
C2.303 - Autista patente D
C2.304 - Autista patente E
C2.305 - Brevetto aereo
C2.306 - Brevetto elicottero
C2.307 - Patente nautica
C2.308 - Altro
C2.400 - Operatori tecnici
C2.401 - Falegname
C2.402 - Idraulico
C2.403 - Elettricista
C2.404 - Magazziniere
C2.405 - Guardia Ecologica
C2.406 - Muratore
C2.407 - Carpentiere
C2.408 - Meccanico
C2.409 - Cuoco
C2.410 - Segreteria
C2.411 - Necroforo
C2.412 - Altro
C2.500 - Operatori sociali
C2.501 - Insegnanti asili nido
C2.502 - Insegnanti scuole materne
C2.503 - Insegnanti scuole elementari
C2.504 - Insegnanti scuole medie
C2.505 - Animatori
C2.506 - Assistenti sociali
C2.507 - Psicologi
C2.508 - Sociologi
C2.509 - Altro
C2.600 - Specialisti
C2.601 - Alpinisti

C2.602 - Sommozzatori
C2.603 - Speleologi
C2.604 - Paracadutisti
C2.605 - Radio CB
C2.606 - Radioamatori
C2.607 - Archeologi
C2.608 - Restauratori
C2.609 - Conduttori cani
C2.610 - Vigili del fuoco
C2.611 - Sciatori
C2.612 - Logistici
C2.613 - Fuoristradisti
C2.614 - Altro
C2.700 - Tecnici professionisti
C2.701 - Ingegneri
C2.702 - Geologi
C2.703 - Architetti
C2.704 - Geometri
C2.705 - Chimici
C2.706 - Biologi
C2.707 - Altro

CODICI PER I MEZZI DI TRASPORTO

D1.1 - Aereoplani
D1.1.1 - Pluriposto ad elica
D1.1.2 - Idrovolanti
D1.1.3 - ULM (Ultraleggeri Motorizzati)
D1.2 - Elicotteri
D1.3 - Natanti e assimilabili
D1.3.1 - Motobarche
D1.3.2 - Automezzo anfibio
D1.3.3 - Guardacoste
D1.3.4 - Motovedette
D1.3.5 - Motoscafo
D1.3.6 - Battello pneumatico con motore
D1.3.7 - Battello autogonfiabile
D1.3.8 - Motonave
D1.3.9 - Traghetto
D1.4 - Autobotti
D1.4.1 - Autobotti per trasporto liquidi alimentari
D1.4.2 - Autobotte refrigerata
D1.4.3 - Autobotti trasporto carburanti
D1.4.4 - Autobotti trasporto prodotti chimici
D1.5 - Autocarri e mezzi stradali
D1.5.1 - Autocarro ribaltabile
D1.5.2 - Autocarro cabinato
D1.5.3 - Autocarro tendonato
D1.5.4 - Autocarro tendonato trasporto persone
D1.5.5 - Autocarro trasporto roulottes
D1.5.6 - Autotreni
D1.5.7 - Autoarticolato
D1.5.8 - Furgone
D1.6 - Mezzi di trasporto limitato
D1.6.1 - Carrello trasporto mezzi
D1.6.2 - Carrello trasporto merci
D1.6.3 - Carrello elevatore
D1.6.4 - Carrello appendice

D1.6.5 - Motocarro cassonato
D1.6.6 - Motocarro furgonato
D1.6.7 - Motocicletta
D1.6.8 - Muletto su strada
D1.7 - Mezzi speciali
D1.7.1 - Pianale per trasporto
D1.7.2 - Piattaforma aerea su autocarro
D1.7.3 - Rimorchio
D1.7.4 - Semirimorchio furgonato
D1.7.5 - Semirimorchio cisternato
D1.7.6 - Trattrice per semirimorchio
D1.7.7 - Trattore agricolo con carrello
D1.8 - Mezzi trasporto persone
D1.8.1 - Autobus urbani
D1.8.2 - Autobus extraurbani
D1.8.3 - Pulmino
D1.9 - Fuoristrada

CODICI PER I MEZZI D'INTERVENTO

D2.1 - Movimento terra
D2.1.1 - Motopala
D2.1.2 - Pala meccanica cingolata
D2.1.3 - Pala meccanica gommata
D2.1.4 - Spaccarocce
D2.1.5 - Apripista gommato
D2.1.6 - Apripista cingolato
D2.1.7 - Escavatore cingolato
D2.1.8 - Trattore agricolo diserbante
D2.2 - Macchine edili e materiali da costruzione
D2.2.1 - Autobetoniere
D2.2.2 - Betoniere
D2.2.3 - Finitrici per posa asfalto
D2.2.4 - Pompa per calcestruzzo
D2.2.5 - Ponteggi da cantiere
D2.2.6 - Rullo compressore
D2.3 - Mezzi di sollevamento
D2.3.1 - Gru fissa
D2.3.2 - Autogru
D2.3.3 - Gru a torre su binari
D2.3.4 - Gru semovente
D2.4 - Unita' mobili di pronto intervento
D2.4.1 - Ponti bailey
D2.4.2 - Pontoni in ferro
D2.5 - Mezzi ferroviari d'opera
D2.6 - Mezzi antincendio
D2.6.1 - Autopompa serbatoio
D2.6.2 - Autobotte pompa
D2.7 - Mezzi e macchine speciali automotrici
D2.7.1 - Spargisabbia
D2.7.2 - Spargisale
D2.7.3 - Autospurgatrice
D2.7.4 - Spazzaneve a fresa
D2.7.5 - Spartineve
D2.7.6 - Autoscale
D2.7.7 - Autocarro con autofficina
D2.7.8 - Autocarro con motopompa
D2.7.9 - Carro attrezzi

D2.7.10 - Gatto delle nevi
D2.7.11 - Motoslitta
D2.8 - Mezzi e macchine speciali non automotrici
D2.8.1 - Scala aerea
D2.8.2 - Aspiratore di aria
D2.8.3 - Compressore ad aria con martello perforatore
D2.8.4 - Compressore elettrico
D2.8.5 - Demolitore ad aria compressa
D2.8.6 - Gruppo di perforazione
D2.8.7 - Gruppo da taglio
D2.8.8 - Gruppo demolitore
D2.8.9 - Martello demolitore
D2.8.10 - Martello picconatore
D2.8.11 - Martello pneumatico
D2.8.12 - Martinetti pneumatici
D2.8.13 - Martinetti idraulici
D2.8.14 - Motoventilatori
D2.8.15 - Nastri trasportatori
D2.8.16 - Trivella
D2.9 - Potabilizzazione e depurazione
D2.9.1 - Mezzi di disinquinamento
D2.9.2 - Aspiratori di olii in galleggiamento
D2.9.3 - Aspiratori prodotti petroliferi
D2.9.4 - Disperdente di prodotti petroliferi
D2.9.5 - Solvente antinquinante
D2.9.6 - Draga aspirante
D2.9.7 - Assorbente solido
D2.9.8 - Servizio igienico semovente
D2.10 - Attrezzature di protezione personale
D2.10.1 - Maschere garza
D2.10.2 - Autoprotettore
D2.10.3 - Compressore per ricarica bombole
D2.11 - Materiali antincendio e ignifughi
D2.11.1 - Cannoni lancia
D2.11.2 - Estintore idrico
D2.11.3 - Estintore a schiuma
D2.11.4 - Estintore a polvere
D2.11.5 - Estintore anidride carbonica
D2.11.6 - Estintore fluobrene
D2.11.7 - Idrovore
D2.11.8 - Manichette antincendio
D2.11.9 - Motopompa da incendio barellabile
D2.11.10 - Motopompa da incendio rimorchiabile
D2.11.11 - Pompa antideflagrante
D2.11.12 - Pompa sommersa
D2.11.13 - Rilevatore fughe gas
D2.11.14 - Esposimetro
D2.12 - Gruppi elettrogeni e fonti energetiche
D2.12.1 - Gruppo elettrogeno a gasolio
D2.12.2 - Gruppo elettrogeno a benzina
D2.13 - Illuminazione
D2.13.1 - Fuoristrada con fotoelettriche
D2.13.2 - Corpi illuminanti con gruppi elettrogeni stagni
D2.13.3 - Fotoelettriche
D2.13.4 - Fari
D2.13.5 - Fari portatili
D2.13.6 - Fari a luce alogena
D2.13.7 - Lampade a batteria

D2.13.8 - Lampade acetilene
D2.13.9 - Lanterne da campo
D2.13.10 - Lanciarazzi
D2.13.11 - Torce elettriche
D2.13.12 - Torce a vento
D2.14 - Attrezzi da lavoro
D2.14.1 - Pale badili
D2.14.2 - Pistola lancia sagole
D2.14.3 - Troncatrice
D2.14.4 - Verricelli
D2.14.5 - Corde
D2.14.6 - Funi
D2.14.7 - Sacchi di juta
D2.14.8 - Zappa
D2.14.9 - Argano
D2.14.10 - Elmetti da cantiere
D2.14.11 - Frese a mano
D2.14.12 - Funi di canapa
D2.14.13 - Funi d'acciaio
D2.14.14 - Funi di nylon
D2.14.15 - Geofoni
D2.14.16 - Megafoni
D2.14.17 - Motosaldatrice
D2.14.18 - Motosega
D2.14.19 - Pala
D2.14.20 - Paranchi
D2.14.21 - Piccone
D2.14.22 - Sacchi da terra
D2.14.23 - Saldatrice con motore elettrico
D2.14.24 - Saldatrice con motore a scoppio
D2.15 - Attrezzature mortuarie
D2.15.1 - Bare
D2.16 - Unita' cinofile
D2.16.1 - Cani da ricerca persone in superficie
D2.16.2 - Cani da valanga
D2.16.3 - Cani da catastrofe(ricerca persone sotto macerie)

CODICI PER LE RISORSE LOGISTICHE

D3.0 - Materiale tecnico di soccorso generico
D3.1 - Prefabbricati
D3.1.1 - Prefabbricati leggeri
D3.1.2 - Prefabbricati pesanti
D3.2 - Roulottes
D3.2.1 - Roulottes
D3.2.2 - WC per roulottes
D3.3 - Materiale da campeggio
D3.3.1 - Tende per persone(precisare il n° persone)
D3.3.2 - Tende per servizi igienici
D3.3.3 - Tende per servizi speciali
D3.3.4 - Teloni impermeabili
D3.4 - Cucine da campo
D3.5 - Containers
D3.5.1 - Containers per docce
D3.5.2 - Containers servizi
D3.5.3 - Containers dormitori(precisare n° posti letto)
D3.6 - Effetti letterecci
D3.6.1 - Rete

D3.6.2 - Branda singola
D3.6.3 - Branda doppia
D3.6.4 - Materassi
D3.6.5 - Coperte
D3.6.6 - Lenzuola
D3.6.7 - Cuscini
D3.6.8 - Federe per cuscini
D3.6.9 - Sacchi a pelo
D3.7 - Abbigliamento
D3.7.1 - Vestiario
D3.7.2 - Calzature
D3.7.3 - Stivali gomma
D3.8 - Materiali da costruzione
D3.8.1 - Carpenteria leggera
D3.8.2 - Carpenteria pesante
D3.8.3 - Laterizi
D3.8.4 - Travi per ponti
D3.8.5 - Legname
D3.8.6 - Ferramenta
D3.9 - Materiale di uso vario
D3.9.1 - Sali alimentari
D3.9.2 - Sale marino
D3.9.3 - Salgemma
D3.9.4 - Sale antigelo
D3.9.5 - Liquidi antigelo
D3.10 - Generi alimentari di conforto
D3.10.1 - Generi alimentari
D3.10.2 - Generi di conforto

CODICI PER I MEZZI DI COMUNICAZIONE, DI UFFICIO E DI STAMPA

D4.1 - Attrezzature radio e telecomunicazioni
D4.1.1 - Radiotrasmittente fissa
D4.1.2 - Ricetrasmittente autoveicolare
D4.1.3 - Ricetrasmittente portatile
D4.1.4 - Ripetitori
D4.1.5 - Antenne fisse
D4.1.6 - Antenne mobili
D4.2 - Attrezzature informatiche
D4.2.1 - Personal computer portatili(tipo di support)
D4.2.2 - Personal computer da ufficio
D4.3 - Macchine d'ufficio
D4.3.1 - Macchine da scrivere portatili
D4.3.2 - Macchine da scrivere da ufficio
D4.4 - Macchine da stampa
D4.4.1 - Fotocopiatrici
D4.4.2 - Macchine da ciclostile
D4.4.3 - Macchine per stampa

CODICI PER LE RISORSE SANITARIE

D5.1 - Mezzi di trasporto sanitario
D5.1.1 - Autoambulanza di trasporto
D5.1.2 - Autoambulanza di soccorso
D5.1.3 - Autoambulanza di soccorso medicalizzata
D5.1.4 - Ambulanza fuoristrada
D5.1.5 - Idroambulanza
D5.2 - Materiali per trasporto e raccolta

D5.2.1 - Barella a stanghe
D5.2.2 - Barella a chucchiaio
D5.2.3 - Barella toboga
D5.2.4 - Barella autocaricante
D5.2.5 - Barella da montagna (cassin, paraguard, ecc.)
D5.2.6 - Telo da trasporto
D5.2.7 - Sedia da trasporto
D5.3 - Materiali per immobilizzazione
D5.3.1 - Stecche rigide/pneumatiche/docce/depressione
D5.3.2 - Materasso a depressione
D5.3.3 - Collari rigidi
D5.3.4 - Estricatore di Kendrich (KED)
D5.4 - Materiale per rianimazione
D5.4.1 - Pallone autoestensibile con kits maschere oronasali e tubi orofaringei
D5.4.2 - Ventilatore automatico
D5.4.3 - Aspiratore secreti elettrico autoalimentato
D5.4.4 - Aspiratore secreti manuale
D5.4.5 - Riserva O2
D5.4.6 - Pompe per infusione
D5.4.7 - Cardiomonitor
D5.4.8 - Elettrocardiografo
D5.5 - Materiale chirurgico
D5.5.1 - Set piccola chirurgia:
. sutura ferite
. drenaggio toracico con aspiratore
. amputazione arti
. strumentario chirurgico cranico-torico-addominale
D5.5.2 - Set cistostomia
D5.5.3 - Set tracheotomia
D5.5.4 - Materiale sterilizzazione ferri
D5.5.5 - Materiale monouso per campo operatorio ed operatori
D5.5.6 - Materiale medicazione
D5.5.7 - Disinfettanti
D5.5.8 - Set infusione
D5.6 - Farmaci e liquidi
D5.6.1 - Antipiretici
D5.6.2 - Antiflogistici
D5.6.3 - Analgesici (derivati oppio e minori)
D5.6.4 - Antibiotici
D5.6.5 - Sedativi
D5.6.6 - Antiasmatici
D5.6.7 - Cortisonici
D5.6.8 - Cardiologici
D5.6.9 - Vasoattivi
D5.6.10 - Analettici respiratori
D5.6.11 - N2o
D5.6.12 - Anestetici locali
D5.6.13 - Anestetici EV
D5.6.14 - Topici
D5.6.15 - Soluzione fisiologica in fiale e sacche
D5.6.16 - Soluzioni saline " "
D5.6.17 - Sostituti plasmatici " "
D5.6.18 - Albumina
D5.6.19 - Plasma
D5.7 - Altro materiale
D5.7.1 - Rene artificiale
D5.7.2 - Analizzatore portatile

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI PER IL CENSIMENTO 1990 DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI, ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

- I dati di ogni scheda devono essere riferiti alla struttura locale con indicazione, nell'apposito spazio, della denominazione del gruppo, associazione, ente od organismo nazionale o regionale a cui eventualmente essa appartiene.

- Le schede debbono essere firmate dal responsabile della struttura locale.

- Nelle pagine in cui sono riportate le caselle, barrare solo quelle che si riferiscono alla propria realtà.

- Qualora lo spazio nei campi descrittivi fosse insuficiente, le notizie da riportare sui tratteggi possono essere meglio specificate con un apposito richiamo continuando a fine pagina o utilizzando un foglio da intercalare con numerazione bis.

- Nella pag. 1, laddove si fa riferimento ad "iscritti anche ad altre associazioni", si intendono altre associazioni di protezione civile.

- Nelle pagg. 9 e seguenti utilizzare i relativi codici elencati nelle allegate tabelle.

- Nel caso in cui il tipo di personale operativo o delle risorse non sia ripotato nelle allegate tabelle, aggiungere nella scheda medesima la relativa descrizione senza codice.

N.B. Le schede dovranno essere inviate al Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Volontariato - Via Ulpiano, 11, 00193 ROMA, unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello statuto legalmente redatto, del gruppo, dell'associazione, dell'ente o dell'organismo, da cui si evidenziano finalità di protezione civile e sia escluso, - dall'ordinamento interno, ogni fine di lucro.
Nel caso di struttura comunale dovrà essere allegata la delibera comunale di costituzione del gruppo comunale con allegato regolamento.
I gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi nazionali devono trasmettere alle proprie strutture locali copia delle schede; quindi raccoglierle e farle pervenire a questo Dipartimento, debitamente compilate, unitamente ai dati identificativi della propria struttura nazionale.

Per ulteriori chiarimenti si prega di fare riferimento al Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile (Tel. 6518292/281/241/367).

90A2871

ORDINANZA 20 giugno 1990.

Ulteriore contributo straordinario al comune delle Isole Tremiti in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1954/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 929, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1788/FPC dell'11 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, con la quale veniva concesso al comune delle Isole Tremiti un contributo straordinario di L. 300.000.000 per limitare la grave situazione di rischio ambientale a causa dei rifiuti giacenti sulla discarica di Punta Secca e sulle restanti coste delle Isole Tremiti, che configurava una vera e propria emergenza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Vista la nota n. 1102 del 5 aprile 1990 con la quale il sindaco delle Isole Tremiti denuncia il perpetuarsi della situazione di emergenza di cui sopra, dovuta ai numerosi vincoli territoriali, ambientali ed ecologici che impediscono la creazione, in quelle isole, di una discarica autorizzata e che obbligano il comune stesso a trasportare i rifiuti solidi urbani via mare con mezzi autorizzati in discarica sul continente, con notevole aggravio di costi;

Vista la stessa nota con la quale si segnala altresì la indisponibilità nel bilancio comunale delle necessarie somme, occorrenti allo smaltimento dei rifiuti di che trattasi e la conseguente necessità di ottenere un ulteriore contributo straordinario;

Vista la nota telegrafica n. 1107/12.1.14/GAB in data 3 maggio 1990 con cui il prefetto di Foggia conferma la particolare delicatezza del problema rappresentato dal sindaco delle Isole Tremiti, lo giudica meritevole di un contributo straordinario non inferiore a L. 735.000.000;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere con un ulteriore intervento finanziario di L. 300.000.000, a parziale copertura delle spese rappresentate, al fine di assicurare la tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente in quel comune;

Considerata la particolare delicatezza del problema rappresentato anche in vista della imminente stagione estiva;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune delle Isole Tremiti un ulteriore contributo straordinario di L. 300.000.000, a parziale copertura delle spese rappresentate per provvedere allo smaltimento dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2872

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 10 aprile 1990.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1990.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 10 aprile 1990;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento riguardante la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1990.

Roma, 10 aprile 1990

(Seguono le firme)

ATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DELLE PATATE COMUNI DA CONSUMO PRODOTTE IN ITALIA NEL 1990.

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3, e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A., entro il 12 novembre 1990.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde, prodotte in Italia nella campagna 1990, ripartite secondo i quantitativi massimi stabiliti a fianco di ciascuna regione o provincia autonoma sottoelencate:

Piemonte	q.li	320.000
Valle d'Aosta	»	20.000
Lombardia	»	135.000
Trentino-Alto Adige	»	70.000

Veneto	q.li	290.000
Friuli-Venezia Giulia	»	50.000
Liguria	»	40.000
Emilia-Romagna	»	800.000
Toscana	»	105.000
Umbria	»	50.000
Marche	»	80.000
Lazio	»	230.000
Abruzzo	»	705.000
Molise	»	50.000
Campania	»	220.000
Puglia	»	70.000
Basilicata	»	29.000
Calabria	»	350.000
Sicilia	»	52.000
Sardegna	»	34.000
Totale . . .	q.li	3.700.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale dei quantitativi.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo, stabilito per un periodo massimo di cinque mesi, è così fissato:

per il primo periodo di due mesi: lite 1.000/q.le/mese;

per i restanti tre periodi mensili: lire 500/q.le/mese.

Art. 3.

I produttori italiani di patate comuni da consumo, singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendano ottenere l'aiuto al magazzinaggio per le patate comuni da consumo di produzione propria o dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; cratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata della istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto della istanza ammonta a 10.000 quintali.

Qualora i quantitativi indicati nelle istanze superino i limiti prefissati nel primo comma dell'art. 2, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto.

Ciascuna istanza deve riguardare patate comuni da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazione dei produttori di patate oppure da cooperative di produttori o consorzi di produttori di patate in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana, leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata nella domanda, nella campagna 1990, che è idonea alla conservazione e che il magazzino ove verrà effettuato lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme; tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data ed il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3, deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale ed il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito nell'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello — non eccedente il quinto mese dal predetto inizio — dell'uscita dall'ammasso dell'ultima frazione nel quantitativo di patate comuni da consumo formante oggetto dell'impegno.

Qualora allo scadere dell'anzidetto quinto mese sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata dell'impegno termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità, verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha

redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è qualità sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal sogetto che ha formulato l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi previsto nel precedente comma del presente articolo non può darsi corso allo svincolo dell'intero quantitativo di patate, o frazione di esso, in ammasso; tuttavia, su richiesta motivata dall'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto; in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto nel primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di sinvolo, alcuna comunicazione di merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in cinque mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in quattro periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di sivncolo cade nella prima metà del mese finale, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed è calcolato in base di quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modaltià previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

- per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

- per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione di data non anteriore a tre mesi;

- per tutti i richiedenti, certificato di residenza e di stato di famiglia in bollo, dei legali rappresentanti;

- per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione consumo umano diretto in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.

L'aiuto viene concesso anche al prodotto destinato alla lavorazione industriale che sia al di fuori degli accordi interprofessionali in vigore per la campagna 1990. In tal caso nella fattura di vendita di cui al precedente comma dovrà essere indicata la destinazione alla trasformazione industriale.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, ai sensi dei precedenti commi e del secondo comma dell'art. 5, esclusi i cali naturali, siano inferiori a quintali 10.000 di patate, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

Qualora parte del prodotto in ammasso privato fosse oggetto di cessione contrattuale tra associazioni nell'ambito dell'accordo interprofessionale in vigore per la campagna 1990, tale quantitativo non sarà oggetto dell'aiuto che potrà essere corrisposto al quantitativo residuo.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

90A2888

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 23 maggio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Teleradio democratica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito D'Ettorre in data 21 giugno 1977, rep. 448/248, reg. soc. 954, tribunale di Campobasso;

società cooperativa edilizia «L'Amicizia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito De Socio in data 6 gennaio 1983, rep. 96777, reg. soc. 1399, tribunale di Campobasso;

società cooperativa di produzione e lavoro «Metalcoop Castelbottaccio - Società cooperativa a r.l., con sede in Castelbottaccio (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 4 aprile 1976, rep. 173/99, reg. soc. 890, tribunale di Campobasso;

società cooperativa agricola «Cooperativa Olivicola Montecalvo - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Giuliano di Puglia (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 27 novembre 1980, rep. 5288, reg. soc. 721, tribunale di Larino;

società cooperativa di pesca «Vongolara S. Timoteo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Zanolini in data 21 gennaio 1984, rep. 12335, reg. soc. 923, tribunale di Larino;

società cooperativa edilizia «AC Agosto 82 - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Sbraccia in data 18 agosto 1982, rep. 4425, reg. soc. 3795, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Giovani lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 5 aprile 1985, rep. 13920, reg. soc. 5167, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Sei Maggio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Vincenti in data 10 maggio 1985, rep. 40363, reg. soc. 5214, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Cooperativa Nova - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campli (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 29 maggio 1985, rep. 14564, reg. soc. 5244, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Eureka - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campli (Teramo), costituita per rogito Ciampini in data 19 novembre 1985, rep. 7584, reg. soc. 5567, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Camplese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campli (Teramo), costituita per rogito De Rosa in data 22 giugno 1979, rep. 1123, reg. soc. 2677, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Marx - Cooperativa edilizia s.r.l.», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Vincenti in data 14 giugno 1974, rep. 5346, reg. soc. 1709, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Penna Sant'Andrea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Penna Sant'Andrea (Teramo), costituita per rogito De Rosa in data 10 novembre 1979, rep. 1142, reg. soc. 2803, tribunale di Teramo;

società cooperativa edilizia «Tortoreto nuovo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tortoreto (Teramo), costituita per rogito Guidobaldi in data 21 dicembre 1978, rep. 10103, reg. soc. 2478, tribunale di Teramo;

società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Idea florea», con sede in Sesto Campano (Isernia), costituita per rogito Conti in data 29 maggio 1986, rep. 19702, reg. soc. 1217, tribunale di Isernia;

società cooperativa edilizia «Progetto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 22 dicembre 1978, rep. 42, reg. soc. 1640, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Soc. coop. edilizia Di Prinzio» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 25 febbraio 1976, rep. 8668, reg. soc. 1253, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Aventino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Casoli (Chieti), costituita per rogito Maio in data 21 settembre 1977, rep. 16445, reg. soc. 1017, tribunale di Lanciano;

società cooperativa mista «Libera cooperativa artigiana di garanzia lavoro e progresso del Medio ed Alto Vastese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gissi (Chieti), costituita per rogito D'Agostino in data 13 ottobre 1979, rep. 62, reg. soc. 623, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Domino edilizia a responsabilità limitata», con sede in Guardiagrele (Chieti), costituita per rogito Messina in data 27 marzo 1982, rep. 11720, reg. soc. 2310, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Luna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 23 maggio 1983, rep. 37956, reg. soc. 1607, tribunale di Lanciano;

società cooperativa mista «Vega assistenza socio-sanitaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Angentina Pizzutelli in data 16 marzo 1985, rep. 4700, reg. soc. 1896, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «La Spiga» a responsabilità limitata, con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Di Salvo in data 22 dicembre 1981, rep. 3785, reg. soc. 1448, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «9 Maggio - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 20 maggio 1981, rep. 27050, reg. soc. 1369, tribunale di Lanciano;

società cooperativa agricola «So.Co.P.A. a r.l. - Società cooperativa prodotti per l'agricoltura, con sede in San Salvo (Chieti), costituita per rogito Varrati in data 17 dicembre 1984, rep. 28051, reg. soc. 1074, tribunale di Vasto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Salute - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Salvo (Chieti), costituita per rogito Cavallo Marincola in data 20 giugno 1986, rep. 11644, reg. soc. 1317, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Viviana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Salvo (Chieti), costituita per rogito Cavallo Marincola in data 27 giugno 1979, rep. 2964, reg. soc. 608, tribunale di Vasto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unione musicisti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 7 ottobre 1980, rep. 26974, reg. soc. 9588, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «La Ginestra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Ugo Salvatore in data 16 maggio 1974, rep. 73018, reg. soc. 6253, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.S.A. - Cooperativa servizi abbigliamento a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito Sgolacchia in data 17 dicembre 1987, rep. 88755, reg. soc. 16780, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Nuovo Eden 1° - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Mazzola in data 17 febbraio 1976, rep. 7824, reg. soc. 6895, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Gi.Pi. Edilsole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Stacco in data 22 dicembre 1981, rep. 42550, reg. soc. 10641, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Verde casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Giuseppe Salvatore in data 8 ottobre 1982, rep. 31372, reg. soc. 11174, tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo La Ripresa - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito Ugo Salvatore in data 30 novembre 1978, rep. 91030, reg. soc. 8383, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa editrice marchigiana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Ugo Salvatore in data 29 novembre 1974, rep. 74915, reg. soc. 6422, tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo la Giara - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Ugo Salvatore in data 20 aprile 1979, rep. 92640, reg. soc. 8717, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Casolare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 16 ottobre 1984, rep. 34000, reg. soc. 12956, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Riviera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito Giuseppe Salvatore in data 6 aprile 1983, rep. 31966, reg. soc. 11586, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «La regionale - Società cooperativa a responsabilità limitata fra dipendenti ente regione Marche», con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 4 maggio 1977, rep. 103710, reg. soc. 7500, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Reale - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Scerni (Chieti), costituita per rogito Necci in data 10 aprile 1973, rep. 448, reg. soc. 272, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «CET - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tornareccio (Chieti), costituita per rogito Maio in data 7 luglio 1976, rep. 15414, reg. soc. 937, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Giorgio - Treglio a responsabilità limitata», con sede in Treglio (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 2 febbraio 1978, rep. 14961, reg. soc. 1057, tribunale di Lanciano;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Antonio Abate - Società a r.l.», con sede in Tufillo (Chieti), costituita per rogito Di Virgilio in data 21 ottobre 1981, rep. 6975, reg. soc. 789, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Giulio Pastore», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 5 marzo 1983, rep. 66356, reg. soc. 897, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «La Lanterna» a responsabilità limitata, con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 3 settembre 1981, rep. 61160, reg. soc. 782, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Bruno Buozzi» a responsabilità limitata, con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 5 febbraio 1983, rep. 66088, reg. soc. 889, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Achille Grandi» a responsabilità limitata, con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 6 novembre 1982, rep. 65185, reg. soc. 870, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Aldo Moro» a responsabilità limitata, con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 5 febbraio 1983, rep. 66089, reg. soc. 888, tribunale di Vasto.

90A2894

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 i poteri conferiti al rag. Pierantonio Facchin, commissario governativo della società cooperativa «Humanitas», con sede in Padova, sono stati prorogati fino al 5 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia metalmeccanica», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita il 9 agosto 1978 per rogito notaio dott. Domenico Carugno ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Porto Antonio, residente a L'Aquila, via Madonna di Pettino.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Alleanza, con sede in Brindisi, costituita il 5 aprile 1974 per rogito notaio Corrado Scorsonelli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Italo Sgueglia.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 il dott. Andrea Inno è stato nominato commissario governativo della soc. cooperativa «Moderna Salerno», con sede in Salerno, in sostituzione dell'avv. Giovanni Di Luccia che ha rinunciato all'incarico.

90A2878

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:
economia internazionale.

Facoltà di ingegneria:
fisica tecnica.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia generale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:
teoria generale del diritto.

Facoltà di magistero:
sociologia;
psicologia dinamica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica;
fondamenti di informatica;
aeroelasticità applicata;
meccanica applicata alle macchine.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
filosofia del diritto.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2915

MINISTERO DEL TESORO

N. 120

Corso dei cambi del 21 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233 —	1233 —	1232,95	1233 —	1233 —	1233 —	1232,500	1233 —	1233 —	—
E.C.U.	1513,850	1513,850	1514 —	1513,850	1513,850	1513,850	1514,010	1513,850	1513,850	—
Marco tedesco	733,120	733,120	733 —	733,120	733,120	733,120	733,100	733,120	733,120	—
Franco francese	218,280	218,280	218,75	218,280	218,280	218,280	218,260	218,280	218,280	—
Lira sterlina	2123,100	2123,100	2126 —	2123,100	2123,100	2123,100	2123,200	2123,100	2123,100	—
Fiorino olandese	651,860	651,860	652,15	651,860	651,860	651,860	651,860	651,860	651,860	—
Franco belga	35,726	35,726	35,73	35,726	35,726	35,726	35,725	35,726	35,726	—
Peseta spagnola	11,915	11,915	11,94	11,915	11,915	11,915	11,921	11,915	11,915	—
Corona danese	192,930	192,930	193 —	192,930	192,930	192,930	192,950	192,930	192,930	—
Lira irlandese	1966,800	1966,800	1966 —	1966,800	1966,800	1966,800	1966,800	1966,800	1966,800	—
Dracma greca	7,501	7,501	7,50	7,501	7,501	7,501	7,498	7,501	7,501	—
Escudo portoghese	8,367	8,367	8,36	8,367	8,367	8,367	8,367	8,367	8,367	—
Dollaro canadese	1049,100	1049,100	1050 —	1049,100	1049,100	1049,100	1049 —	1049,100	1049,100	—
Yen giapponese	7,966	7,966	7,93	7,966	7,966	7,966	7,967	7,966	7,966	—
Franco svizzero	870,150	870,150	870,25	870,150	870,150	870,150	870,410	870,150	870,150	—
Scellino austriaco	104,205	104,205	104,20	104,205	104,205	104,205	104,219	104,205	104,205	—
Corona norvegese	190,730	190,730	190,65	190,730	190,730	190,730	190,770	190,730	190,730	—
Corona svedese	202,850	202,850	202,50	202,850	202,850	202,850	202,810	202,850	202,850	—
Marco finlandese	311,430	311,430	311,75	311,430	311,430	311,430	311,850	311,430	311,430	—
Dollaro australiano	971 —	971 —	971 —	971 —	971 —	971 —	970,300	971 —	971 —	—

Media dei titoli del 21 giugno 1990

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,500
» 9% » » 1976-91	101,800
» 10% » » 1977-92	101,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,700
» » » 22- 6-1987/91	94,750
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	80,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,275
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,600
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,375
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,400
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,650
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,400
» » » » 1- 2-1984/91	100,825
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,575
» » » » 18- 3-1986/91	100,075
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,775
» » » »	1- 8-1984/91	100,350
» » » »	1- 9-1984/91	100,325
» » » »	1-10-1984/91	100,575
» » » »	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,575
» » » »	1- 1-1985/92	100,675
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	100,250
» » » »	19- 5-1986/92	100,175
» » » »	20- 7-1987/92	99,950
» » » »	19- 8-1987/92	99,625
» » » »	1-11-1987/92	99,525
» » » »	1-12-1987/92	99,875
» » » »	1- 1-1988/93	99,650
» » » »	1- 2-1988/93	99,175
» » » »	1- 3-1988/93	99,100
» » » »	1- 4-1988/93	99,050
» » » »	1- 5-1988/93	99,900
» » » »	1- 6-1988/93	100,400
» » » »	18- 6-1986/93	99,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,075
» » » »	1- 8-1988/93	99,975
» » » »	19- 8-1986/93	97,750
» » » »	1- 9-1988/93	99,375
» » » »	18- 9-1986/93	97,575
» » » »	1-10-1988/93	99,725
» » » »	20-10-1986/93	97,750
» » » »	1-11-1988/93	99,850
» » » »	18-11-1986/93	97,850
» » » »	19-12-1986/93	98,825
» » » »	1- 1-1989/94	99,925
» » » »	1- 2-1989/94	99,250
» » » »	1- 3-1989/94	99,050
» » » »	15- 3-1989/94	98,950
» » » »	1- 4-1989/94	99,025
» » » »	1- 9-1988/94	98,700
» » » »	1-10-1987/94	98,350
» » » »	1-11-1988/94	99,150
» » » »	1- 2-1985/95	99,725
» » » »	1- 3-1985/95	97,025
» » » »	1- 4-1985/95	96,750
» » » »	1- 5-1985/95	97,050
» » » »	1- 6-1985/95	97,900
» » » »	1- 7-1985/95	97,875
» » » »	1- 8-1985/95	95,825
» » » »	1- 9-1985/95	95,775
» » » »	1-10-1985/95	94,675
» » » »	1-11-1985/95	95,075
» » » »	1-12-1985/95	95,800
» » » »	1- 1-1986/96	97,325
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	97,425
» » » »	1- 3-1986/96	97,350
» » » »	1- 4-1986/96	97,475
» » » »	1- 5-1986/96	97,775
» » » »	1- 6-1986/96	98,575
» » » »	1- 7-1986/96	97,875
» » » »	1- 8-1986/96	95,825
» » » »	1- 9-1986/96	95,775
» » » »	1-10-1986/96	94,675
» » » »	1-11-1986/96	95,075
» » » »	1-12-1986/96	95,800
» » » »	1- 1-1987/97	95,950
» » » »	1- 2-1987/97	95,950
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	95,950
» » » »	1- 4-1987/97	95,825
» » » »	1- 5-1987/97	96,025
» » » »	1- 6-1987/97	97,200
» » » »	1- 7-1987/97	96 —
» » » »	1- 8-1987/97	95,400
» » » »	1- 9-1987/97	96,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 7-1990	99,875
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,850
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,750
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,675
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,825
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,750
» » »	9,25%	1-10-1990	99,450
» » »	11,50%	1-10-1990	99,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,800
» » »	9,25%	1-11-1990	99,400
» » »	9,25%	1-12-1990	99,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,375
» » »	11,50%	1-11-1991	99,375
» » »	11,50%	1-12-1991	99,500
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,900
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,950
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,375
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,300
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,675
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 8-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,950
» » »	12,50%	1-10-1993	98,875
» » »	12,50%	1-11-1993	99,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,125
» » »	12,50%	17-11-1993	99,075
» » »	12,50%	1-12-1993	99,225
» » »	12,50%	1- 1-1994	99 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,875
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,550
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,275
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,775
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,650
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,250
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,675
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,05
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	89,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	90,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	92,875
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,975
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M21060

N. 121

Corso dei cambi del 22 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1231,500	1231,500	1231,80	1231,500	1231,500	1231,500	1231,880	1231,500	1231,500	1233 —
E.C.U.	1513,700	1513,700	1514 —	1513,700	1513,700	1513,700	1513,550	1513,700	1513,700	1513,85
Marco tedesco	732,880	732,880	733,25	732,880	732,880	732,880	732,800	732,880	732,880	733,12
Franco francese	218,260	218,260	218,60	218,260	218,260	218,260	218,250	218,260	218,260	218,28
Lira sterlina	2129,400	2129,400	2130 —	2129,400	2129,400	2129,400	2130,300	2129,400	2129,400	2123,10
Fiorino olandese	651,540	651,540	651,75	651,540	651,540	651,540	651,390	651,540	651,540	651,86
Franco belga	35,716	35,716	35,73	35,716	35,716	35,716	35,715	35,716	35,716	35,66
Peseta spagnola	11,908	11,908	11,94	11,908	11,908	11,908	11,904	11,908	11,908	11,91
Corona danese	192,710	192,710	192,75	192,710	192,710	192,710	192,700	192,710	192,710	192,93
Lira irlandese	1965,900	1965,900	1967 —	1965,900	1965,900	1965,900	1966,200	1965,900	1965,900	—
Dracma greca	7,509	7,509	7,50	7,509	7,509	7,509	7,515	7,509	7,509	—
Escudo portoghese	8,372	8,372	8,36	8,372	8,372	8,372	8,368	8,372	8,372	8,36
Dollaro canadese	1046,750	1046,750	1047 —	1046,750	1046,750	1046,750	1047 —	1046,750	1046,750	1049,10
Yen giapponese	7,956	7,956	7,97	7,956	7,956	7,956	7,954	7,956	7,956	7,96
Franco svizzero	869,700	869,700	870,25	869,700	869,700	869,700	869,490	869,700	869,700	870,15
Scellino austriaco	104,174	104,174	104,20	104,174	104,174	104,174	104,180	104,174	104,174	104,20
Corona norvegese	190,670	190,670	190,75	190,670	190,670	190,670	190,650	190,670	190,670	190,73
Corona svedese	202,800	202,800	202,75	202,800	202,800	202,800	202,650	202,800	202,800	202,75
Marco finlandese	311,430	311,430	311,75	311,430	311,430	311,430	312 —	311,430	311,430	—
Dollaro australiano	963 —	963 —	963 —	963 —	963 —	963 —	962,800	963 —	963 —	961 —

Media dei titoli del 22 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,500
» 9% » » 1976-91	101,800
» 10% » » 1977-92	101,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,100
» » » 22- 6-1987/91	94,750
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	80,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,275
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,600
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,350
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,400
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,700
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,450
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,150
» » » » 18- 3-1986/91	100,100
» » » » 3- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 7-1984/91	100,775
»	»	»	»		1- 8-1984/91	100,350
»	»	»	»		1- 9-1984/91	100,300
»	»	»	»		1-10-1984/91	100,575
»	»	»	»		1-11-1984/91	100,675
»	»	»	»		1-12-1984/91	100,575
»	»	»	»		1- 1-1985/92	100,675
»	»	»	»		1- 2-1985/92	100,425
»	»	»	»		18- 4-1986/92	100,225
»	»	»	»		19- 5-1986/92	100,225
»	»	»	»		20- 7-1987/92	100 —
»	»	»	»		19- 8-1987/92	99,725
»	»	»	»		1-11-1987/92	99,525
»	»	»	»		1-12-1987/92	99,875
»	»	»	»		1- 1-1988/93	99,625
»	»	»	»		1- 2-1988/93	99,175
»	»	»	»		1- 3-1988/93	99,150
»	»	»	»		1- 4-1988/93	99,125
»	»	»	»		1- 5-1988/93	99,900
»	»	»	»		1- 6-1988/93	100,425
»	»	»	»		18- 6-1986/93	99,325
»	»	»	»		1- 7-1988/93	100,375
»	»	»	»		17- 7-1986/93	99,025
»	»	»	»		1- 8-1988/93	99,925
»	»	»	»		19- 8-1986/93	97,750
»	»	»	»		1- 9-1988/93	99,375
»	»	»	»		18- 9-1986/93	97,500
»	»	»	»		1-10-1988/93	99,725
»	»	»	»		20-10-1986/93	97,775
»	»	»	»		1-11-1988/93	99,875
»	»	»	»		18-11-1986/93	97,875
»	»	»	»		19-12-1986/93	98,825
»	»	»	»		1- 1-1989/94	99,950
»	»	»	»		1- 2-1989/94	99,275
»	»	»	»		1- 3-1989/94	99,100
»	»	»	»		15- 3-1989/94	98,950
»	»	»	»		1- 4-1989/94	99,900
»	»	»	»		1- 9-1988/94	98,700
»	»	»	»		1-10-1987/94	98,375
»	»	»	»		1-11-1988/94	99,275
»	»	»	»		1- 2-1985/95	99,700
»	»	»	»		1- 3-1985/95	97,025
»	»	»	»		1- 4-1985/95	96,775
»	»	»	»		1- 5-1985/95	97,075
»	»	»	»		1- 6-1985/95	97,925
»	»	»	»		1- 7-1985/95	98,175
»	»	»	»		1- 8-1985/95	96,600
»	»	»	»		1- 9-1985/95	96,250
»	»	»	»		1-10-1985/95	97,125
»	»	»	»		1-11-1985/95	97,175
»	»	»	»		1-12-1985/95	97,475
»	»	»	»		1- 1-1986/96	97,025
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II	99,025
»	»	»	»		1- 2-1986/96	97,425
»	»	»	»		1- 3-1986/96	97,350
»	»	»	»		1- 4-1986/96	97,475
»	»	»	»		1- 5-1986/96	97,775
»	»	»	»		1- 6-1986/96	98,575
»	»	»	»		1- 7-1986/96	97,875
»	»	»	»		1- 8-1986/96	95,825
»	»	»	»		1- 9-1986/96	95,775
»	»	»	»		1-10-1986/96	94,675
»	»	»	»		1-11-1986/96	95,075
»	»	»	»		1-12-1986/96	95,800
»	»	»	»		1- 1-1987/97	95,950
»	»	»	»		1- 2-1987/97	95,950
»	»	»	»		18- 2-1987/97	96 —
»	»	»	»		1- 3-1987/97	95,950
»	»	»	»		1- 4-1987/97	95,825
»	»	»	»		1- 5-1987/97	96,025
»	»	»	»		1- 6-1987/97	97,200
»	»	»	»		1- 7-1987/97	96 —
»	»	»	»		1- 8-1987/97	95,400
»	»	»	»		1- 9-1987/97	96,400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,50%	1- 7-1990	99,875
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,800
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,750
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,825
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,750
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,775
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,725
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,750
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,475
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,825
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,800
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,425
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,325
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,375
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,550
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	96,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,500
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98 —
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,300
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,450
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,750
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,675
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,775
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,125
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,950
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,675
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,125
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,075

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50%	99,900
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,575
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,475
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,050
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,775
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,400
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,150
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,825
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,600
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	89,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	90,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	90,475
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,825
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,375
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,275
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	92,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,125
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M22060

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		168.776.307.869		
Gestione di bilancio	Entrate finali	125.631.854.115.341		— 85.212.099.408.985
	Spese finali		210.843.953.524.326	
	Rimborso di prestiti		45.680.232.493.395	
	Accensione di prestiti	79.672.316.319.680		
	TOTALE	205.304.170.435.021	256.524.186.017.721	— 51.220.015.582.700
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.059.654.531.373.512	989.606.563.690.764	+ 70.047.967.682.748
	Crediti di tesoreria	284.843.345.914.996	303.685.722.125.244	18.842.376.210.248
	TOTALE	1.344.497.877.288.508	1.293.292.285.816.008	+ 51.205.591.472.500
	TOTALE COMPLESSIVO	1.549.970.824.031.398	1.549.816.471.833.729	
Fondo di cassa al 31 maggio 1990			154.352.197.669	
	TOTALE A PAREGGIO	1.549.970.824.031.398	1.549.970.824.031.398	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 31 maggio 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	168.776.307.869	154.352.197.669	— 14.424.110.200
Crediti di tesoreria	211.947.863.509.373	230.790.239.719.621	+ 18.842.376.210.248
TOTALE	212.116.639.817.242	230.944.591.917.290	+ 18.827.952.100.048
Debiti di tesoreria	702.285.064.966.854	772.333.032.649.602	— 70.047.967.682.748
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.168.425.149.612	— 541.388.440.732.312	— 51.220.015.582.700

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 maggio 1990: 1.387.347.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	101.947.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie...............	22.674.854.115.341 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	124.621.854.115.341 *	TITOLO I -- Spese correnti	187.789.206.103.915	Risparmio pubblico	— 63.167.351.988.574
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.010.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	23.054.747.420.411		
ENTRATE FINALI . . .	125.631.854.115.341	SPESE FINALI . . .	210.843.953.524.326	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 85.212.099.408.985
		TITOLO III -- Rimborso di prestiti.................	45.680.232.493.395		
ENTRATE FINALI . . .	125.631.854.115.341	SPESE COMPLESSIVE . . .	256.524.186.017.721	Ricorso al mercato.	— 130.892.331.902.380
TITOLO IV — Accensione di prestiti.................	79.672.316.319.680				
ENTRATE COMPLESSIVE	205.304.170.435.021	SPESE COMPLESSIVE . . .	256.524.186.017.721	Saldo di esecuzione del bilancio	— 51.220.015.582.700

* Dati provvisori

90A2891

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I In cassa	L.			2 238.734.594.261			
II — In deposito all'estero	»			22.137.219.902.944	24.375.954.497.205		
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				7 755.333.959.086		
CASSA	»				21.291.208.841		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio:							
ordinario	L.		344.743.890.530				
ammassi	»		2.385.169.698.714	2.729.913.589.244			
II - Anticipazioni:							
in conto corrente	L.		174 072.763.079				
a scadenza fissa	»						
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		1.454.998.975.000	1.629.071 738.079			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				4.358.985.327.323		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I — ECU	L.			10.419.692.595.737			
II — Altre attività:							
biglietti e divise	L.		4.519.539.240				
corrispondenti in conto corrente	»		988.555.638.074				
depositi vincolati	»		1.395.130.350.000				
diverse	»		1.354.905.993.679	3.743.111.520.993	14.162.804.116.730		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				2.664.358.870.134		
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			55.938.116.380.143			
II — Conti speciali	»			2.952.860.972.512	58.890.977.352.655		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				71.592.828.016.148		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				695.618.119.434		
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
in libera disponibilità	L.		58.414.816.138 616				
per investimento delle riserve statutarie	»		1.781.010.096 780				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.632.272.177.510	61.828.098.412.906			
II - Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie	L.		174.261.019.819				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		796.250.115.426	970.511.135.245			
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	490.411.911					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	161.434.660.336	161.925.072.247				
di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	37.024.454.589					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	30.576.637.048	67 601 091 637				
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	377.302.141.641					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	383.176.383.357	760.478.524.998	990.004.688.882	63.788.614.237.033		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000		
IMMOBILI							
I — Ad uso degli uffici	L.			1.721.871 624.476			
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			198.214.565.620	1.920.086.190.096		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				26.609.015.695		
MOBILI E IMPIANTI							
I Mobili	L.			103.174.795.159			
II Impianti	»			201.552.986.998			
III Monete e collezioni	»			707.195.088	305.434.977.245		
PARTITE VARIE							
I Biglietti banca in fabbricazione	L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
completati	L.		47.023.109.911				
in allestimento	»		18.657.499.184	65.680.609.095			
III Debitori diversi	L.			409.818.014.633			
IV Altre	»			3.781.889 520.933	4.257.388.144.661		
RATEI	L.				1.942.030.282.749		
RISCONTI	»						
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				747.218.127.611		
	L.				258.005.532.442.646		
CONTI D'ORDINE							
I Titoli ed altri valori:							
a garanzia	L.		5.875.004.965.918				
altri	»		1.315.375.690.201.407	1.321.250.695.167.325			
II Depositari di titoli e valori:							
interni	L.		14.700.623 000				
esteri	»		6.418.236.475.895	6.432.937.098.895			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			3.044.441.232.186			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
titoli	L.		305.000.000.000				
corrispondenti interni	»						
corrispondenti esteri	»		4.950.000.000.000	5.255.000.000.000			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
titoli	L.		170.000 000.000				
valute e lire	»		4.950.000.000 000	5.120 000.000.000			
VI *Ordini in corso:*							
acquisti di valute	L.		771.789.589.000				
lire a fronte vendite di valute	»		1.970.501.344.000				
acquisti di titoli	»						
lire a fronte vendite di titoli	»			2.742.290.933.000			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.			122.821.696.188	1.343.968.186 127.594		
TOTALE	L.				1 601.973 718.570.241		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

90A2890

31 maggio 1990

PASSIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			62.710.708.075.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			544.174.652.034		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.865.821.669	1.865.821.669		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			1.656.010.263.088		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			187.918.833.465		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		120.306.852.999.525			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		11.179.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV — Società costituende	»		6.607.481.132			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		92.017.482.640	120.405.495.965.061		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.952.860.972.512		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		32.108.096.994			
II — Conti dell'estero in lire	»		227.348.051.002	259.456.147.996		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.419.692.829.220		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			569.023.689.026		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		28.369.295.297.585			
II - Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III - Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV - Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V - Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		132.942.193.600			
VI - Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX - Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI - Imposte	»		1.847.802.963.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.420.463.733			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.858.603	47.474.961.325.031		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			91.074.802.455		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			135.106.239.947		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		632.976.847.648			
II — Altre	»		637.559.380.074	1.270.536.227.722		
RATEI	L.			199.249.526.652		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.290.897.531.838		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.373.232.749.550		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			4.582.262.809.700		
	L.			258.005.532.442.646		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti per titoli ed altri valori	L.		1.321.250.695.167.325			
II — Titoli e valori presso terzi	»		6.432.937.098.895			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		3.044.441.232.186			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	305.000.000.000				
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	5.255.000.000.000			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	170.000.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	5.120.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	771.789.589.000				
— vendite di valute	»	1.970.501.344.000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	2.742.290.933.000			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		122.821.696.188	1.343.968.186.127.594		
TOTALE	L.			1.601.973.718.570.240		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della «Latteria sociale di S. Salvatore di Majano - Soc. coop. a r.l.», in Majano

Con deliberazione n. 2620 datata 25 maggio 1990, il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Latteria sociale di S. Salvatore di Majano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Majano, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 3727 del 1° agosto 1984 in sostituzione del rag. Daniele Toppan.

90A2895

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente: «Conferma del presidente della Società italiana degli autori ed editori». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 60, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... il maestro Roman Vlad è stato confermato nella carica di presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per il *quadriennio* 1990-94.», si legga: «... il maestro Roman Vlad è stato confermato nella carica di presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per il *quinquennio* 1990-94.».

90A2896

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20.

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 5 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000